



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg. Dirigenti

All'Avvocatura Comunale

E p.c. Al Sig. Sindaco c/o Capo di Gabinetto

Al Sig. Segretario Generale

Dott. R. Liotta

Al Sig. Assessore al Bilancio

M.C. Varchi

Oggetto: Ordinanza n. 2636/2022 resa dal Tars sul ricorso iscritto al n.1160/2020 r.g. proposta da: Curatela del Fallimento Jus Vitae Soc. Coop. Sociale C/Comune di Palermo, per l'ottemperanza del Decreto Ingiuntivo n.3326/2018 del 06/06/2018, emesso dal Tribunale di Palermo.

Con la presente si intende rendere nota la pronuncia a margine segnata (**allegato 1**) con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) dichiara “*non doversi provvedere sull'istanza di cui in epigrafe perché il processo è sospeso*”.

L'ordinanza in esame riassume plurimi profili di peculiare importanza a beneficio dell'Ente, che meritano di essere portati all'attenzione.

La *questio* verte sull'orientamento del Tribunale Amministrativo regionale tendente a disattendere la normativa vigente in caso di avvio da parte dell'Ente della procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 243 del D.Lgs. 267/2000, ed in particolare la previsione della sospensione delle procedure esecutive nei confronti dell'Ente, dalla data di deliberazione di ricorso dalla procedura di riequilibrio finanziario fino alla data di approvazione o diniego del Piano, come disposto dal comma 4 del citato articolo ⁽¹⁾.

L'argomento era stato posto in evidenza dalla scrivente con la nota prot. n. 941299 del 19.09.2022 (**allegato 2**), nella quale venivano espressi i gravi motivi di stupore e preoccupazione che i giudizi in nota segnati costituissero un pericolosissimo precedente a danno del pubblico erario, stante che gli stessi riportano la comune circostanza secondo la quale il Tribunale Amministrativo ha dato seguito al giudizio di Ottemperanza, disponendo la condanna dell'Amministrazione al pagamento entro 60 giorni di quanto disposto nel giudizio monitorio, aumentato delle penali e delle ulteriori spese di giudizio, nominando contestualmente, in caso di ulteriore inerzia, il Commissario ad Acta, invece di disporre con apposita Ordinanza la sospensione.

L'ordinanza in epigrafe afferma, invece, che “*nessun atto di procedura può essere compiuto durante lo stato di sospensione del processo, compresi i chiarimenti al Commissario ad acta, da rendersi non appena –venuta*

⁽¹⁾ Cfr., sentenze Tar Sicilia, sez III, n. 2480/2021 e n. 2228/2022



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
 ragionieregenerale@comune.palermo.it
 Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

meno la causa di sospensione – sia presentata istanza di fissazione in udienza e il giudizio possa regolarmente proseguire a termini dell'art. 80, co. 1, cod. proc. amm.”.

Dunque il Giudice riconosce che la disposizione di cui all'art. 243 *bis*, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 introduce una causa di sospensione automatica delle procedure esecutive al verificarsi dell'evento indicato, che non consente di adottare ulteriori atti di procedura né, in particolare, di rendere chiarimenti al Commissario ad acta, la cui attività resta parimenti sospesa nelle more della eventuale riattivazione della procedura.

Infine il Tribunale Amministrativo ritiene di chiarire un ulteriore punto di cruciale importanza laddove stabilisce che *“il termine di trenta giorni indicato nella predetta ordinanza n. 643/2022 affinché il Comune di Palermo comunichi e documenti a questo Tribunale, mediante deposito presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne avviso alla parte ricorrente, l'approvazione o il diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario, dando anche conto dell'eventuale inserimento del credito della parte ricorrente nel piano medesimo, come approvato dalla Corte dei Conti non può decorrere dalla data della comunicazione dell'ordinanza, bensì – come è evidente – dalla data in cui il Comune avrà avuto notizia dell'approvazione o del diniego del piano di riequilibrio finanziario”.*

Tanto si rappresenta affinché le funzioni dirigenziali interessate assumano ogni utile iniziativa di competenza che, nelle opportune sedi, consenta la difesa degli interessi dell'Ente.

IL RAGIONIERE GENERALE
 Dott. Bohuslav Basile